

NEWSLETTER

VITIVINICOLA N.1

GIULIO GIACOMINI



UVAEVINO

CONSULENZA AGRICOLA

1. Modifica
Disciplinare DOCG
Montecucco
Sangiovese.

2. Autorizzazioni
impianti vigneti
2018

3. Speciale VTIGNI
in Etichetta

4. Detenzione e
gestione delle
Fecce in cantina.

5. Gestione
"Vendita per
Corrispettivi
registro telematico
SIAN.

6. Il Punto sul
TESTO UNICO SUL
VINO 2017 - UN
ANNO DOPO

7. NUOVI
REGOLAMENTI
COMUNITARI IN

1. MODICA DISCIPLINARE Docg «Montecucco Sangiovese»

, art. 5 Decreto 12 dicembre 2017, Mipaaf,- Gazz. Uff. n. 296 del 20 dicembre 2017.

Disciplinare consolidato approvato come da D.m. 30 novembre 2011, modificato da ultimo con il Decreto 7 marzo 2014

Titolo: "Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino Dop «Montecucco Sangiovese». Modifiche previste dall'Allegato a detto Decreto, in vigore dal 20 dicembre 2017:

Dispone che: All'art. 5, comma 6: «Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montecucco Sangiovese" non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno e di quattro mesi di affinamento in bottiglia»

È sostituito con il seguente testo: «5.6. "Il vino a denominazione di origine controllata e garantita 'Montecucco Sangiovese' non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno".».

**In altre parole: è stato
soppresso il vincolo
dell'affinamento in bottiglia
(4 mesi), per cui rimane solo
quello dell'invecchiamento
obbligatorio di 12 mesi in
contenitori di legno.**



2. Autorizzazioni impianto vigneti 2018

Il Ministero delle politiche agricole, con il decreto n. 6493 del novembre scorso, ha stabilito le procedure per l'autorizzazione a nuovi impianti di vigneto per complessivi 6.685 ettari nell'anno 2018. Le richieste di autorizzazione dovranno essere fatte dal 15 febbraio all'11 Aprile 2018 attraverso la modalità telematica nell'ambito del SIAN.



L'agricoltore deve fare domanda sulla base dei dati presenti nel proprio **fascicolo aziendale** aggiornato e validato, indicando, con un'unica domanda, una o più regioni su cui intende richiedere le autorizzazione per impiantare nuovi vigneti. Le richieste sono ammissibili solo se dal fascicolo aziendale risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale si chiede la autorizzazione all'impianto.

In caso di richieste annuali superiori alle disponibilità, lo Stato può introdurre una **soglia minima e massima** in termini di superfici di nuove attribuzioni che il singolo agricoltore richiedente può ricevere.

3. Speciale - VITIGNI IN ETICHETTA.

L'etichetta del vino rappresenta oggi giorno una delle principali cause di "non conformità" sanzionate in sede di accertamento da parte degli organi di controllo, per tale motivo è importante puntualizzare maggiormente quanto le normative che regolano la materia siano pignole alla luce della enorme "opinabilità/interpretabilità" delle norme da parte di chi è preposto al controllo.



Le sottostanti precisazioni non riguardano i vini aventi una "tipologia varietale", esempio DOC MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE o IGT TOSCANA CILIEGILO.

CASO 1)

Per evitare ogni sorta di contestazione è opportuno tener presente le seguenti differenze: Varietà di vitigni riportati in **"forma discorsiva" o in forma "tecnica"** : sono le due forme assolutamente raccomandate per indicare in etichetta i vitigni.

- **Esempio " da uve Merlot e Cabernet Sauvignon"**
- **VARIETA' uve: Sangiovese.....**

Anche in questo caso però, ci sono precise disposizioni da rispettare riportate in un parere dell'ICQRF del 7 dicembre 2010.

- "Limitatamente all'etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili espressamente descritte negli specifici disciplinari Dop e Igp, **il rischio di confusione e da intendersi evitato a condizione che le indicazioni in questione:**



- ▶ non siano costituite o non contengano i nomi delle Dop o Igp

protette, ai sensi degli articoli 118 quaterdecies e 118 vicies del reg. Ce n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell'art. 19, par. 3, del regolamento la predetta protezione si applica all'intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi;

- ▶ siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico culturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;

- ▶ devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al punto precedente nonché in caratteri di dimensioni non superiori a 3 millimetri di altezza e a 2 millimetri di larghezza e, **in ogni caso, in caratteri non superiori a un quarto, sia in altezza sia in larghezza, rispetto a quelli usati per la Dop o Igp".**

Inoltre:

- per l'indicazione del nome di un vitigno il prodotto deve provenire per almeno l'85% dal corrispondente vitigno e che per l'indicazione di due o più vitigni il prodotto deve derivare per il 100% dalle varietà menzionate, che devono figurare in ordine decrescente in percentuale, oltre ovviamente ad avere una perfetta tracciabilità dai registri di cantina/ dichiarazioni obbligatorie.

Pertanto, secondo quanto precisato nella circolare Mipaaf, è possibile riportare nell'etichettatura dei vini, **nel contesto delle descrizioni degli elementi storico-tradizionali, tecnico-colturali, di elaborazione e delle caratteristiche del prodotto attraverso la minimizzazione dei caratteri, indicazioni veritiere e documentabili non contenenti nomi di Dop o Igp protette, relative al nome del o dei vitigni che compongono il vino stesso.**

CASO 2)

VITIGNI INDICATI IN ETICHETTA **NON** IN FORMA DISCORSIVA.

Questo è il caso che desta più problematiche interpretative e si sconsiglia vivamente fino a quando l'ICQRF non preciserà dettagliatamente quanto riportato nel nuovo TESTO UNICO SUL VINO (2017) il quale doveva come da intenti dichiarati "innovare e rendere più semplice la menzione dei vitigni in etichetta" afferma quanto segue: Articolo 45 - Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite:

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari (solo il disciplinare dell'IGT TOSCANA prevede espressamente il Doppio vitigno in etichetta, la maggior parte degli altri disciplinari non ne fanno menzione) per i prodotti vitivinicoli a DOP o a IGP, qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:

- a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
- b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;

- **(ciò significa che è possibile ad esempio etichettare un vino come IGT TOSCANA MERLOT-CABERNET SAUVIGNON o altra varietà e in questo caso occorre prestare attenzione alle percentuali che compongono il vino, al contrario, se parliamo di un TOSCANA ROSSO e le varietà sono citate in forma discorsiva non occorre rispettare il vincolo delle percentuali.)**

- c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la produzione, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.



4. DETENZIONE DELLE FECCE IN CANTINA.

Fecce di vino: dal giorno del loro ottenimento: la detenzione libera in cantina di quelle **non denaturate** è ammessa fino:

- al 30° giorno, in via normale.
- al 90° giorno, ma limitatamente ai

produttori sotto i 1.000 hl.

1. Denaturazione delle fecce di vino (art. 13, comma 5, della legge).

1.1. Le fecce di vino avviate alla distillazione sono denaturate con l'aggiunta di cloruro di litio prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge.

(30 Giorni dal suo ottenimento per i "Depositi fiscali" e 90 Giorni per i "piccoli produttori").

1.2. Le fecce di vino destinate all'uso agronomico sono denaturate con l'aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo, prima della loro estrazione dalla cantina e, comunque, entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, della legge.10.

Modalità per l'impiego dei denaturanti e per il ritiro del prodotto denaturato. 10.1.

Il cloruro di litio, il solfato ferroso per uso agricolo ed il cloruro di sodio da impiegare nei casi e nei modi previsti dal presente Allegato, sono preventivamente disciolti in una parte del prodotto da denaturare e successivamente aggiunti ed accuratamente mescolati alla totalità della massa da denaturare.

10.2. Al termine delle operazioni di denaturazione:

- il cloruro di litio, è presente nei prodotti addizionati nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto;
- il solfato ferroso per uso agricolo, è presente nelle fecce di vino nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia.
- il cloruro di sodio è presente nei vini nella misura compresa tra 50 e 70 grammi per ogni 100 litri di prodotto.

Il responsabile legale dello stabilimento che ritira il prodotto denaturato ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale verifica che il denaturante sia uniformemente contenuto, nelle singole partite introdotte, nella misura stabilita dal punto 10.2. 10.4.

È fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.

10.5. Le operazioni di denaturazione, una volta terminate, sono annotate sul registro telematico tenuto a norma degli articoli 54 e 58, comma 1, della L. n. 238/2016 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015, prot. n. 293. 10.7.

I cartelli apposti sui recipienti presenti nello stabilimento enologico, nei quali sono contenuti prodotti denaturati, recano, oltre alla designazione del prodotto, la dicitura "denaturato con ..." o altre equivalenti, seguita dall'indicazione del denaturante impiegato.

10.7. Il documento di accompagnamento che scorta il trasporto di un prodotto denaturato reca, nello spazio dedicato alla designazione, la dicitura "denaturato con ..." seguita dall'indicazione del denaturante utilizzato.

5. Gestione Vendita per Corrispettivi - Registri Telematici SIAN.



La gestione delle vendite di vino per "corrispettivi" (unicamente a "privati") da parte delle aziende agricole è stata disciplinata, ai fini della tenuta del registro telematico SIAN, con modalità estremamente dettagliate da parte del Mipaaf, il quale ha previsto una prima distinzione tra:

- Vendite per corrispettivi "senza documento di accompagnamento"
- Vendite per corrispettivi con "documento di accompagnamento"

In base a tale distinzione cambiano le tempistiche per l'invio al Sian delle vendite.

Si ricorda che sono **esonerate** dall'emissione del "documento di trasporto" tutte le vendite effettuate con le seguenti modalità:

- nel caso di vino etichettato e munito di dispositivo di chiusura in recipienti di capacità fino a 5 litri, per un massimo di **100 litri**.
- nel caso di **vino sfuso a privati**, per un massimo di **30 litri**.

- In tutti gli altri casi, è obbligatorio emettere anche un Documento di trasporto, recante le seguenti indicazioni: **DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE DEL DESTINATARIO**".

1. La designazione del prodotto : Es. I.G.T. TOSCANA
ROSSO

3. La provenienza se Vino (ex tavola)

4. Le informazioni relative agli allergeni (es. contiene solfiti)

5. Il titolo alcolometrico effettivo, e nel caso di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, anche il titolo alcolometrico totale

6. la quantità netta totale, in hl o l

7. il codice della categoria (esempio 1, che corrisponde al "Vino senza DOP/IGP)

8. il codice della zona viticola (CII)

Approfondita tale premessa, le tempistiche per l'invio al Sian (nel caso ovviamente di azienda con contabilità computerizzata) sono le seguenti e anche in questo caso si distingue tra:

- Registrazione riepilogativa a fine mese
- Registrazione quotidiana giornaliera

- 1. USSD: Vendite per corrispettivi di prodotti senza emissione del documento di accompagnamento - Registrazione riepilogativa per tipologia al massimo mensile, tempistiche di invio al Sian:

Entro 30 giorni dalla fine del mese successivo.

- 2. USSD: Vendite per corrispettivi di prodotti senza emissione del documento di accompagnamento - Registrazione per singolo documento o riepilogativa giornaliera per tipologia, tempistiche di invio al Sian:

Entro 30 giorni dalla data della singola registrazione.

3.. USSD: Vendite per corrispettivi con documento di accompagnamento

- Registrazione per singolo documento o riepilogativa giornaliera per tipologia, tempistiche di invio al Sian:

30 giorni dalla data della singola registrazione.

6. TESTO UNICO UN ANNO DOPO - IL PUNTO

E' trascorso più di un anno dal 12 Gennaio 2017, data dell'entrata in vigore del TESTO UNICO SUL VINO.

Entro un anno dalla sua entrata in vigore dovevano essere emanati i decreti attuativi a completamento della riforma, ma purtroppo ad oggi sono stati pubblicati solo un minima parte che menzioneremo dopo.



Principali novità introdotte dal TESTO UNICO SUL VINO:

- Introduzione del c.d. "**VITIGNO AUTOCTONO ITALIANO O VITIGNO ITALICO**", ad oggi tuttavia non è ancora stato emanato il decreto ministeriale il quale dovrà individuare i criteri per individuare le varietà di uve come tali. Le sopraccitate diciture, potranno comparire in etichetta solo per i vini DOCG, DOC, IGT se previsti dai rispettivi disciplinari.
- **Planimetria dei locali:** sono adesso esonerate dall'obbligo dell'invio all'ICQRF delle variazioni riguardanti la planimetria, per tutte le aziende titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva **inferiore ai 100 hl.**
- Detenzione delle vinacce e delle Fecce: per i soli "piccoli produttori" sono stati estesi i termini entro i quali i sottoprodotti devono essere smaltiti:
 - - per le vinacce entro 90 giorni dalla fine del periodo vendemmiale (31 Dicembre)
 - - per le fecce entro 90 giorno dalla data di presa in carico sul registro (sfecciatura)
- Vengono elencate le sostanze che è vietato detenere negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti introducendo **una novità:** viene espressamente codificato il divieto di detenzione dell'acqua e delle altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini, nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati. Si ribadisce, tuttavia, la possibilità di detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino, se questi sono contenuti in confezioni sigillate, di capacità non superiore a 5 L, e destinate alla vendita. Questo articolo introduce altre due novità: la parziale deroga al divieto di detenzione delle sostanze elencate, che era valida per le abitazioni civili dislocate nell'area dello stabilimento, viene ora estesa anche alle strutture ricettive destinate alla ristorazione e ad altre attività connesse alla preparazione di prodotti alimentari. Inoltre,

vengono eliminati i limiti quantitativi specifici, e si parla semplicemente di detenzione nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra.

- Comunicazione per la detenzione e il confezionamento - A parziale deroga del divieto stabilito all'articolo 15, nelle cantine sono consentite la detenzione e il confezionamento di taluni prodotti già atti al consumo umano diretto, quali le bevande spiritose, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, i succhi e nettari di frutta, gli aceti, nonché altre bevande alcoliche o analcoliche. La deroga non si applica ai prodotti derivati, anche parzialmente, dall'uva da tavola. Unica novità consiste nella espressa elencazione di tali prodotti. **La deroga in questione è subordinata ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale.**

- Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto

La prima novità di questo articolo: con riferimento agli stabilimenti e ai locali a essi annessi o con essi intercomunicanti, in cui si producono vini spumanti e vini frizzanti, sono disposte le pratiche e i trattamenti ai cui fini è consentita la detenzione e l'utilizzazione dell'anidride carbonica, dell'argo e dell'azoto.

L'articolo conferma poi **l'obbligo di presentare, contestualmente a ogni introduzione di anidride carbonica negli stabilimenti e nei locali citati, un'apposita comunicazione all'ufficio territoriale.**

La seconda novità pur confermando il generico divieto di produrre e detenere, negli stabilimenti di cui sopra, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati, l'articolo introduce una deroga per i casi in cui questi prodotti siano già confezionati.

- Elaborazione dei vini frizzanti

Introduce una **novità** ovvero una specifica disciplina relativa all'elaborazione dei vini frizzanti - con o senza dop e igp - e del vino frizzante gassificato. Nello specifico, vengono disciplinate le modalità per: la costituzione della partita, la presa di spuma, la dolcificazione, la determinazione della sovrappressione, l'uso della dicitura rifermentazione in bottiglia.

- Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione

Definisce, ivi comprese condizioni e limiti d'uso, le menzioni classico; storico; riserva; superiore; novello; passito o vino passito; vino passito liquoroso e vigna. Una novità importante: viene riportata nel Testo unico la menzione **Gran selezione.**

Altra novità: nel definire le condizioni per l'indicazione in etichetta dell'annata, si introduce per i vini spumanti che utilizzano nell'etichettatura il termine millesimato l'obbligo di indicare l'anno di produzione delle uve.

- Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle dop e igp, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli dop e igp

Viene ribadito il divieto ad ogni riferimento a una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti vitivinicoli senza dop o igp.

L'articolo regola in materia di minimizzazione dei caratteri, quando nomi propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, contengono, in tutto o in parte, termini geografici riservati a do e ig. Infine, regola l'utilizzo del riferimento a una dop o igp nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a dop o igp.

Il Testo unico consente, ed è una novità, per prodotti vitivinicoli do o ig e a determinate condizioni, l'uso di nomi geografici riservati a una dop o una igp. Pertanto al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, può figurare nell'etichettatura del vino il nome della Regione o della Provincia alla base di altra do o ig, anche qualora detta Regione o Provincia sia riconosciuta come dop o igp.

Ciò è possibile purché tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione. Per la predetta finalità e alle medesime condizioni, è altresì ammesso riportare, nell'etichettatura di prodotti do o ig riferite a territori di ambito interregionale o inter-provinciale o intercomunale, il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altre dop o igp ricadente nel relativo ambito territoriale.

- Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite

Il legislatore è intervenuto introducendo una **novità** per regolamentare l'**uso in etichetta di due o più nomi di varietà di uva da vino** e per quali qualificare le relative **tipologie** di vini, sia nel caso di vini ado o ig, sia nel caso di vini senza ig.

In particolare, nelle etichette dei vini in questione, i predetti nomi devono:

- figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
- rappresentare un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate, a eccezione dei casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non quali cate con il nome dei vitigni;
- figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

Adempimenti amministrativi:

Il Testo unico introduce una novità importante per i piccoli produttori. Infatti per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore **a 50 hL e con annesse attività di vendita diretta o ristorazione**, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione **della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.**

-Novità:

Il Testo unico introduce il principio di una dop/igp a un organismo di controllo – che viene confermato unitamente alla possibilità per gli organismi di controllo di svolgere la propria attività per una o più produzioni riconosciute, anche eventualmente avvalendosi di personale e strutture di altri organismi di controllo – il legislatore ha innovato introducendo il principio complementare di **un produttore a un organismo di controllo**. Di fatto, nei soli casi in cui l'operatore sia immesso nel sistema di controllo di più organismi di controllo, si prevede un meccanismo per cui le visite ispettive, i controlli documentali e il prelievo dei campioni devono essere svolti da un solo organismo di controllo.

In caso di mancato accordo tra gli organismi interessati, la scelta ricade sulla Regione o Provincia autonoma, sentite le organizzazioni della liera vitivinicola.

- **Ravvedimento operoso**

Il legislatore ha introdotto una **novità** ovvero lo strumento del ravvedimento operoso – applicato limitatamente al settore tributario – per alcune violazioni che riguardano l'invio di comunicazioni o di dichiarazioni da parte degli operatori. In sostanza, si consente agli operatori di regolarizzare spontaneamente errori e/o omissioni, prima che venga avviata l'attività di accertamento da parte degli organi preposti, mediante il versamento di una sanzione pecuniaria di importo ridotto rispetto a quanto previsto dalla norma e una comunicazione all'ufficio territoriale competente.

A tal proposito, si precisa che il ravvedimento operoso interviene esclusivamente sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

Attenzione. Il ravvedimento operoso è diverso dall'istituto della **diffida**, disciplinata dall'art. 1, comma 3, del disegno di legge n. 91/2014, convertito dalla Legge n. 116/2014 – cosiddetto decreto Campo- libero.

Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie

L'articolo stabilisce che i decreti ministeriali applicativi previsti dai diversi articoli del Testo unico dovranno essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, quindi il 12 gennaio 2018. Tuttavia, nelle more dell'emanazione di tali decreti, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa, **se non in contrasto.**

Articolo 91: Abrogazioni

A partire dal 12 gennaio 2017, vengono abrogati:

- il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260; la legge 20 febbraio 2006, n. 82 a eccezione di alcuni articoli: l'articolo 11, relativo al divieto di vendita e di somministrazione di mosti e vini e l'articolo 16, relativo alla denominazione degli aceti, che rimarranno in vigore per 1 anno, in virtù delle disposizioni transitorie;
- il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e il comma 1-bis dell'art. 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, cosiddetto Campolibero che a sua volta modifica la legge 20 febbraio 2006, n. 82.

7. Nuovo Regolamento comunitario - DOCUMENTAZIONE DEI VINI - NUOVE NORME UE

Dal 3 Marzo, entra in vigore il nuovo **Regolamento delegato (UE) 2018/273** della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il regolamento ha stabilito norme per le sottostanti materie, apportando anche delle **Novità sostanziali** rispetto alle normative ad oggi in corso di validità in Italia, il cui rapporto con il "Registro Telematico" sarà da verificare attentamente nel prossimo futuro.



1. il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
2. lo schedario viticolo;
3. **i documenti di accompagnamento riconosciuti, la certificazione e le norme per le importazioni di vino;**
4. **il registro delle entrate e delle uscite;**
5. le dichiarazioni obbligatorie;
6. i controlli e la banca dati analitica di dati isotopici;
7. le autorità competenti e la relativa assistenza reciproca;
8. le sanzioni;
9. le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate.

In particolare il nuovo regolamento ribadisce a livello Comunitario quali sono i documenti da utilizzare per la spedizione dei vini al di fuori dei confini Nazionali ossia:

- E-AD telematico
- M.V.V. per i "piccoli produttori" (per il presente decreto sono definiti come tali chi produce **meno di 1.000 hl** di vino per campagna viticola, sulla base della produzione media di **almeno tre campagne consecutive**).
- Entro il 31 Dicembre 2020 tutti i paesi UE dovranno essere in grado di utilizzare esclusivamente l'M.V.V in formato "**elettronico**". Fino a tale data gli stati membri potranno decidere di utilizzare alternativamente M.v.v in formato cartaceo o elettronico .
- Un'altra novità sostanziale riguarda l'estensione da 5 a **10 litri** per quanto concerne il volume nominale dei prodotti vitivinicoli imbottigliati, muniti di dispositivo di chiusura ed etichettati, che possono essere ceduti fino ad un massimo di 100 litri senza l'obbligo di emettere un documento di trasporto.
- Resta confermato l'esonero per i vini trasportati **da privati e destinati al consumo del destinatario e della sua famiglia** se il quantitativo non eccede i **30 litri**.

Il nuovo regolamento, all'Art 28 disciplina nuovamente i soggetti "**esonerati dalla tenuta dei registri di cantina**" riducendo di molto la portata delle deroghe concesse dall'Italia nei confronti delle aziende ad oggi esonerate (produzione annua inferiore a 50 hl con annesse attività di vendita diretta o somministrazione pasti). Serviranno maggiori chiarimenti futuri anche in questo caso.

In conclusione, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del MIPAAF, le novità nel mondo del vino sembrano non finire mai e l'ITALIA, già indietro nell'emanazione di gran parte dei Decreti attuativi del Testo unico sul vino 2017, dovrà adesso verificare la regolarità di quanto volontariamente ha stabilito nel rispetto della nuova normativa quadro Comunitaria. Il regolamento inoltre, ha apportato le seguenti modifiche:

- Modifiche del Reg. (CE) n. 555/2008:
 - gli articoli 1, 21, 22 e 23, da 38 a 54, 74, da 83 a 95 bis e da 98 a 102 sono stati soppressi;
 - gli allegati da IX a XIII e XVI a XXI sono stati soppressi.
- Modifiche del Reg. (CE) n. 606/2009:
 - gli articoli 12 e 13 sono stati soppressi;
 - sono stati inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter.
- Modifica del Reg. (CE) n. 607/2009:
 - l'articolo 63 è stato soppresso.
- Abrogazione del Reg. (CE) n. 436/2009 e del Reg. delegato (UE) 2015/560.